



*Approvato dall'Assemblea congressuale
2022 di UPI Toscana*

Firenze

**Art. 1 – Costituzione,
denominazione e sede**

1.1 È istituita l'Unione regionale delle province toscane, denominata UPI Toscana.

1.2 Aderiscono all'Unione le Province della Toscana: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

1.3 L'UPI Toscana ha sede a Firenze con possibilità di altre sedi operative che possono essere definite dal Consiglio Direttivo.

1.4 All'Unione si applica quanto previsto dalla Parte III ("Associazioni degli Enti Locali") del D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.

1.5 L'UPI Toscana è una associazione senza scopo di lucro.

Art. 2 – Scopi

2.1 L'UPI Toscana ha lo scopo, nel rispetto dell'autonomia delle Province associate e dei rispettivi statuti, di esaminare e formulare proposte sui problemi istituzionali, politico- amministrativi, economici e sociali, di programmazione, di assetto e tutela del territorio e dell'ambiente, promuovendone la discussione e la risoluzione, in armonia con i principi fissati dalla Costituzione.

2.2 L'UPI Toscana promuove, mantiene e coordina contatti, momenti di studio e di iniziativa tra le Province e gli organi comunitari, statali, regionali, sub-regionali, locali, la società civile, Associazioni di categoria, Associazioni sindacali e sociali, su tutti i problemi e gli interessi delle Province, a carattere

regionale, nazionale e comunitario.

2.3 L'UPI Toscana si propone, altresì, di realizzare, nell'ambito regionale, la più ampia collaborazione con gli altri Enti Locali, per la valorizzazione e lo sviluppo delle Autonomie Locali, sulla base dei principi indicati dalla Costituzione e dal Testo Unico sugli Enti Locali 267/2000.

2.4 Infine l'UPI Toscana promuove, d'intesa anche con gli altri Enti Locali della Regione e le loro associazioni, tutte le iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale.

2.5 L'UPI Toscana può partecipare alla realizzazione di progetti anche unitamente all'UPI Nazionale, alle Province, agli altri Enti Locali, alla Regione ed alle Associazioni

Regionali.

Art. 3 – Organi

3.1 Sono organi dell'UPI Toscana:

- d. Il Presidente;
- e. Il Consiglio Direttivo
- f. L'Assemblea;

3.2 Gli incarichi conferiti dall'Assemblea e dagli organi dell'Unione in base a norme statutarie sono confermabili e decadono in connessione con la durata del mandato elettivo di amministratore provinciale.

3.3 Fino al rinnovo degli organi dell'Unione rimane in carica il Presidente.

Art. 4 – L'Assemblea Generale

4.1 L'Assemblea Generale è composta dalla generalità degli Amministratori provinciali, e più

precisamente da:

c. Presidenti delle Province o loro delegati;

d. 3 Consiglieri Provinciali nominati da ciascuna Provincia, in qualità di delegati di tutti gli eletti;

4.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, dovrà essere trasmessa agli interessati almeno 10 gg. prima della data fissata. In via straordinaria potrà riunirsi tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei suoi componenti che rappresentino almeno 4 Province o dal Consiglio Direttivo.

4.3 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della

metà + 1 dei suoi componenti.

In seconda convocazione è richiesta la presenza di 5 componenti o di almeno 4 Province.

Il componente dell'Assemblea impossibilitato a partecipare può delegare un altro componente. Un componente dell'Assemblea può avere una sola delega.

Le deleghe di norma devono essere depositate alla Presidenza all'inizio della seduta.

4.4 Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4.5 L'Assemblea Generale:

- a. definisce le linee politico-programmatiche annuali e pluriennali dell'Unione;
- b. opera per la realizzazione degli scopi statuari e provvede a quanto occorre per il regolare

- funzionamento dell'Unione;
- c. approva le modifiche statutarie;
 - d. nomina il Revisore dei Conti;
 - e. elegge il Presidente dell'Unione.

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo

5.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i Presidenti delle Province o loro delegati, integrato da almeno tre Coordinatori degli Assessori provinciali secondo quanto previsto dall'articolo 5.2, lettera h).

5.2 Il Consiglio Direttivo:

- a. dirige l'attività dell'Unione, cura l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici dell'Assemblea e adotta a tal fine tutti i provvedimenti necessari che non siano ad essa necessari.
- b. nomina il Direttore su

- proposta del Presidente;
- c. approva i bilanci e i conti consuntivi;
 - d. individua le quote associative annuali a carico di ciascuna delle Province, sulla base della popolazione residente;
 - e. può delegare ai Presidenti una funzione istituzionale da coordinare anche istituendo apposito gruppo di lavoro;
 - f. può nominare Commissioni di lavoro nonché Gruppi di studio, su problemi relativi a settori ed iniziative più importanti;
 - g. surroga i componenti di diritto eventualmente decaduti, senza alterarne la rappresentatività provinciale.
 - h. nomina almeno tre coordinatori degli assessori provinciali di cui all'articolo 7.2

come componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Presidente

6.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione; convoca e presiede l'Assemblea; ha poteri di firma degli atti; adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle decisioni degli organi dell'Unione; convoca, per comunicazioni urgenti e per consultazioni su argomenti di rilievo, il Consiglio Direttivo; effettua le nomine negli altri Enti e Organismi cui compete la rappresentanza di UPI Toscana, è coadiuvato dai Vicepresidenti, dei quali uno vicario.

Art. 7 – Il Coordinamento degli Assessori provinciali

7.1 UPI Toscana promuove e valorizza le funzioni e il ruolo degli Assessori e dei coordinatori delegati delle Province toscane, ai fini del coordinamento, l'analisi, la valutazione e il posizionamento su problemi, materie e argomenti di interesse degli enti.

7.2 Gli Assessori Provinciali di norma si organizzano al proprio interno in funzione delle deleghe loro attribuite e a tal fine è costituito il Coordinamento degli Assessori.

Il Coordinamento, d'intesa con il Direttore, nomina il proprio Coordinatore.

7.3 Il coordinamento si riunisce ogni qual volta è ritenuto necessario, su richiesta del

coordinatore, di almeno 3 assessori o per specifiche esigenze individuate dal Direttore Generale di UPI Toscana.

7.4 Gli Assessori provinciali partecipano, tramite il proprio Coordinatore in qualità di referente di UPI Toscana, d'intesa con il Direttore, alle iniziative ed agli incontri istituzionali regionali e nazionali.

7.5 Il coordinatore, o suo delegato, partecipa alle attività dell'Area Tematica costituita e a cui fa riferimento la propria delega.

7.6 Il presente articolo entra in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 15.1.

Art. 8 – Direttore e struttura amministrativa

8.1 L'UPI Toscana è dotata di un Direttore che cura l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi statutari, risponde della gestione finanziaria e amministrativa, dirige il personale e la struttura tecnica incaricata di fornire supporto alle province e all'attività dell'Unione.

8.2 Il Direttore partecipa alle riunioni degli organi collegiali anche in qualità di segretario.

8.3 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il Revisore dei Conti

9.1 L'Assemblea Generale di UPI Toscana nomina un revisore ufficiale dei conti.

9.2 Il Revisore sottopone a revisione i conti consuntivi

dell'Unione.

Art. 10 – Le Aree Tematiche/ Consulte tecniche

10.1 Per un migliore coordinamento e svolgimento delle attività dell'Unione e per lo studio di problemi riguardanti i settori di attività e di iniziativa più importanti delle Amministrazioni Provinciali, si possono costituire apposite Aree tematiche/Consulte tecniche di Consiglieri e/o tecnici provinciali.

10.2 Le Aree Tematiche/Consulte tecniche svolgono una funzione informativa e formativa e sono composte sulla base di specifiche esigenze individuate dal Direttore. Sono componenti di diritto i Consiglieri Provinciali e i Coordinatori degli Assessori provinciali secondo quanto

previsto dall'articolo 7.5, con la presenza dei tecnici provinciali di riferimento per materia.

10.3 L'Area tematica/Consulta tecnica nomina un proprio referente su proposta del Direttore.

10.4 Le Aree tematiche/Consulte tecniche riferiscono agli Organi dell'Unione. Possono avvalersi della collaborazione e della consulenza di esperti messi a disposizione dalla Direzione di UPI Toscana.

10.5 Il Campo di intervento delle Aree Tematiche/Consulte tecniche, la loro organizzazione e il funzionamento sono definiti dal Consiglio Direttivo in ragione delle funzioni, deleghe, progetti e programmi di UPI Toscana.

Art. 11 – Contributi degli associati

11.1 Per le spese necessarie di funzionamento dell'Unione e per il conseguimento dei suoi scopi, si prevedono dei contributi a carico delle Province associate, indicati annualmente dal Consiglio Direttivo in maniera proporzionale alla popolazione legale residente in ciascuna Provincia.

11.2 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Sono previsti contributi straordinari da parte di altri Soggetti quali Enti, associazioni, per le iniziative straordinarie utili all'Associazione.

Art. 12 – Modifiche statutarie

12.1 Per l'approvazione e le modifiche statutarie è competente l'Assemblea Generale.

12.2 A tal fine, l'Assemblea è validamente costituita come previsto dall'art. 4, comma 4.3.

Art. 13 – Contabilità

13.1 Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Direttivo di norma entro il 31 dicembre, osservando quanto stabilito al punto 5.2/b del presente Statuto.

13.2 Il conto di bilancio con i risultati della gestione, accompagnato dal parere del Revisore dei Conti, è deliberato dall'organo competente entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 14 –Rinvio

14. 1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dal Codice Civile nonché dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 15 – Norma transitoria

15.1 Il coordinamento degli Assessori provinciali previsto all'articolo 7 entra in vigore a seguito dell'approvazione del d.d.l. di riforma del TUEL e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alla luce del testo normativo approvato eventuali adeguamenti statutari operativi che si rendessero necessari sono delegati alla Direzione di UPI Toscana e sono comunicati al primo Consiglio Direttivo utile al fine di assicurare immediata

operatività all'organismo. Nelle
more di quanto sopra, il
coordinamento degli Assessori
provinciali è composto e si riunisce
con i Consiglieri provinciali
delegati per materia nei singoli enti.

